

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 501

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori STRUFFI, CALVI, BALDINI, RICEVUTO e
PIZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1992

Modifica all'articolo 3, comma 1, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali

ONOREVOLI SENATORI. – Uno dei capisaldi della legge di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali del 1990 (legge 8 giugno 1990, n. 142) è costituito, come noto, dal precetto, contenuto nell'articolo 3, che assegna alle regioni il compito di dare piena attuazione agli articoli 117, primo e secondo comma, e all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, organizzando l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province, e conservando invece le sole funzioni attinenti ad esigenze di carattere unitario a livello regionale.

Il citato articolo 3 della legge n. 142 del 1990 prescrive che, a tal fine, le regioni con legge operino una completa ricognizione

delle materie, individuandone i profili di interesse comunale e provinciale, in ragione delle caratteristiche delle popolazioni e del territorio, e delle identità che a tali enti la stessa legge assegna.

Ad oltre due anni dall'entrata in vigore della riforma delle autonomie, i precetti dell'articolo 3 non hanno trovato attuazione da parte di nessuna delle regioni.

Tale stato di cose è del tutto inaccettabile, in quanto gravemente lesivo delle prerogative di un livello di governo – quello provinciale e comunale – provvisto di una garanzia costituzionale, che viene ad essere invece elusa ed aggirata.

Si viene dunque a creare una situazione analoga a quella determinatasi nella vigen-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

za della «legge Scelba» (cioè della legge 10 febbraio 1953, n. 62), nel testo originario del 1953, relativamente al rapporto tra Stato e regioni, che pretendeva di subordinare la possibilità di esercizio della potestà legislativa regionale alla emanazione delle leggi cornice da parte del Parlamento: oggi sono i comuni e le province che vedono vanificata una importante sfera di autonomia amministrativa, in ragione della inerzia del legislatore regionale, in spregio del contenuto dell'articolo 3 dell'ordinamento delle autonomie locali.

La legge n. 142, che in altre sue parti ha prefigurato una serie di strumenti atti a impedire che l'inerzia di taluni soggetti venisse a pregiudicare il conseguimento delle finalità di riforma (si ricorda lo scioglimento dei consigli comunali che non abbiano deliberato, entro un dato termine, gli statuti) nulla ha previsto al riguardo

delle regioni inadempienti rispetto a compiti di importanza così decisiva.

Il presente disegno di legge intende sopprimere a tale carenza in duplice senso: assegnando alle regioni un termine preciso per provvedere ai loro adempimenti; chiarendo, sul piano normativo, che la mancata emanazione delle norme di cui all'articolo 3 della legge n. 142 deve essere considerata alla stregua di una grave violazione di legge, e quindi può legittimare l'avvio delle procedure di scioglimento dei consigli regionali, previste dall'articolo 126 della Costituzione.

Nel momento in cui il Parlamento della XI legislatura si appresta a dare corso a grandi riforme istituzionali invocate da tutte le forze politiche, non è tollerabile che altre riforme istituzionali, già varate, ed immediatamente realizzabili, restino sulla carta, per l'inerzia degli organi chiamati a darvi corso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono aggiunte, in fine, le parole: «entro il termine del 31 dicembre 1993. Il mancato rispetto di tale termine viene assunto come grave violazione di legge, ai sensi dell'articolo 126, comma primo, della Costituzione.